



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 52

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

- Società tra professionisti:
tassa di concessione
governativa.
- Società tra professionisti:
questioni applicative: i soci per
finalità di investimento o per
prestazioni tecniche - il limite
dei 2/3 nelle decisioni o
deliberazioni - l'interpretazione
del Consiglio Nazionale del
Notariato.

Cari Presidenti,

si rileva che, per l'iscrizione delle Società tra Professionisti o delle Società multidisciplinari tra Professionisti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, analogamente a quanto disciplinato per le persone fisiche, **deve essere presentata all'Ordine l'attestazione del versamento di euro 168,00 per la taxa di concessione governativa** da versarsi sul c.c.p. 8003 intestato all'Agenzia dell'Entrate con indicazione del codice tariffa 8617.

Si sottolinea inoltre che il Consiglio Nazionale del Notariato ha approvato il 3 aprile 2014 lo Studio di Impresa n. 224-2014 (All. n. 1) inerente alle questioni applicative sorte in seguito all'emanazione del regolamento di attuazione delle norme in tema di società tra professionisti e, in particolare, ha analizzato i dubbi interpretativi che sono sorti fin dall'entrata in vigore di tale disciplina per effetto delle lacune normative che la caratterizzano.

In particolare si rileva che l'art. 10, comma 4, lett. b), della legge 183/11 dispone che "possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. **In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci**; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla

cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”.

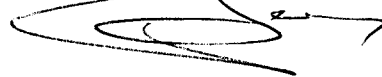
Il Consiglio Nazionale del Notariato chiarisce che nelle società tra professionisti (Stp) non è importante che i soci professionisti siano meno dei due terzi dei soci (nelle società di persone) o che abbiano meno dei due terzi del capitale (nelle società di capitali): **importa che ci siano delle clausole statutarie o che vengano adottate delle pattuizioni per garantire i due terzi dei voti ai soci professionisti.** Il Consiglio Nazionale del Notariato evidenzia quindi che “la legge n. 183/11 prevede che la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, **non anche che questi debbano detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale prescindendo dal diritto di voto**”.

Ciò detto, si è portati a recepire l'interpretazione del Consiglio Nazionale del Notariato che ritiene che per effetto della disposizione di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), della legge 183/11 sia necessario quindi che i professionisti abbiano a disposizione **un numero di voti** almeno pari ai due terzi di quelli complessivi.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco



All. n. 1

